

**CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER L'AFFIDO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE DEL
LEGNAME DI CUI al lotto "Schianti Trattesoli – Strada Lavacchio"**

VENDITA "IN PIEDI"

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

1. La vendita ha per oggetto il lotto uso commercio denominato "Schianti Trattesoli – Strada Lavacchio" di presunte tonnellate 90 di legna uso energetico di cui 90 t di faggio e di presunti 15 m³ di legname da opera, derivanti da schianti da vento in loc. Trattesoli particelle forestali 39 e 41. Il lotto si estende su una superficie di ettari 1,0 .

2. Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2025, salvo proroga per motivate ragioni da richiedersi preventivamente al Comune di Avio.

3. Tale lotto è in conto ripresa anno 2023, progetto di taglio n. 138/2023/9 di data 09/11/2023 redatto dal Servizio Foreste e fauna Trento – Ufficio distrettuale forestale Rovereto Riva del Garda.

4. La vendita ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'acquirente il quale eseguirà la riduzione in tronchi, il trasporto nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii o qualsiasi altra causa anche di forza maggiore.

5. La legna da ardere (combustibile presunto) è venduta a corpo e non a misura nella quantità stimata dall'Autorità Forestale, riportata nel progetto di taglio. Il legname di abete verrà invece sottoposto a misurazione: è pertanto fatto divieto trasportare legname prima che questo venga misurato e contrassegnato. Per tutto il materiale posto in vendita il venditore non garantisce né il numero delle piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità commerciale.

6. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il lotto, sia il quantitativo che risulterà.

Articolo 2
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO

1 L'appaltatore non potrà cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i lavori senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dalla L.P. 23/1990 e L.P. 2/2016 in materia di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.

2 In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi si intende l'appaltatore.

Articolo 3
AMMISSIONE ALLA GARA

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto nell'avviso di gara, per essere ammessi alla procedura di vendita è necessario il deposito di una cauzione provvisoria, che diverrà definitiva in caso di aggiudicazione, stabilita nella misura minima del 10% sul presunto valore del lotto riportato nel progetto di taglio e/o nel capitolato particolare d'oneri, secondo le modalità stabilite nel bando entro i termini di cui alla L.P. 23/90 (garanzie cauzionarie accettabili: assegno, polizza fideiussoria, con bonifico).

Articolo 4
CONTRATTO DEFINITIVO

1. Il verbale di aggiudicazione vincolerà l'aggiudicatario in relazione al pieno adempimento degli impegni assunti e, nel caso che tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione. In questo ultimo caso avrà diritto alla restituzione della sola garanzia cauzionaria.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc.. nessuna esclusa od eccettuata.
3. Effettuata l'aggiudicazione, saranno restituite le garanzie cauzionarie dei singoli concorrenti. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà all'acquirente non oltre trenta giorni da quello in cui ha avuto luogo l'aggiudicazione.

Articolo 5
CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita che si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 3, della l.p. 23/1990.
2. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente. Non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro, cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato a incamerare il versamento effettuato dall'acquirente alla data di presentazione dell'offerta ovvero di sottoscrizione del contratto oltre a chiedere la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
3. La consegna viene effettuata da un rappresentante dell'Autorità Forestale alla presenza dell'aggiudicatario (o suo rappresentante), del responsabile dell'utilizzazione, con l'assistenza del custode forestale di zona al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'art. 102 bis della L.P. 11/2007 e potrà aver luogo:

3.a sul posto: in tale caso il rappresentante dell'Ente proprietario con l'assistenza del custode forestale di zona indicherà al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.) epoca ed organizzazione del cantiere, utilizzo delle infrastrutture, tecniche di protezione del soprassuolo, stato e modalità d'uso di eventuali altre infrastrutture, gestione dei residui di lavorazione e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento del cantiere.

3.b in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nel presente capitolato e nel verbale di consegna. Le informazioni di cui al periodo precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.

4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, pena l'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario.

5. Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre il termine indicato all'articolo 1, pena applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 ed eventuale incameramento della cauzione definitiva.

6. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità tutte le parti utilizzabili.

7. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso, anche per le vie brevi, al proprietario, al custode forestale di zona e al personale della Stazione Forestale competente per zona. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal presente capitolato e comunque entro la scadenza del progetto di taglio.

Articolo 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La ditta acquirente si impegna a presentare, prima della consegna tecnica del lotto in piedi e per conto del responsabile dell'utilizzazione da essa identificato, copia del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali" in corso di validità rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 559 di data 7 marzo 2008.

2. L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei Progetti di Taglio ai quali la vendita si riferisce, nel Capitolato d'oneri generali per l'affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi nonché nel presente Capitolato e attenersi a quanto previsto dalla L.P. 11/2007 e suoi regolamenti attuativi ed esecutivi.

3. Le piante dovranno essere utilizzate per intero. Le **ramaglie** derivanti dalle operazioni di taglio dovranno essere **accatastate in bosco ed asportate dal pascolo confinante**.

4. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

5. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:

5.a nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;

5.b a riparare entro la chiusura del lotto le vie, i ponti, i pascoli ecc. eventualmente danneggiati;

5.c a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate nonché a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;

5.d a non utilizzare, salva espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;

5.e a non costruire, entro il bosco, tettoie o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario;

5.f ad impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.

6. L'Ente venditore, su domanda dell'acquirente da prodursi almeno quindici giorni prima dei termini fissati nel progetto di taglio, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che l'acquirente non può ultimare i lavori entro i termini fissati per cause di forza maggiore. Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

7. L'esbosco del legname dovrà realizzarsi usando tutte le cautele ed i mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite all'atto della consegna. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti. **E' vietato aprirne di nuove senza il permesso del Servizio provinciale competente in materia di foreste.** L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi indicati dal custode forestale di zona.

8. L'esbosco potrà realizzarsi a mezzo di trattore e teleferica .

9. L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità:

9.a da Avio lungo la SP208 "Avio-S.Valentino" fino al bivio con la SP230 "dei Dossioli". Proseguire lungo la SP230 fino alla località "Camp del Fò" per poi svoltare a sinistra lungo la strada comunale della "Madonna della Neve". Seguire la strada comunale fino alla malga Pian delle Ceneri. Tratto di circa 20 km, strada asfaltata, camionabile.

9.b dal Pian delle Ceneri seguire la strada forestale "del Lavacchio" fino a malga Trattesoli. Tratto di circa 4 km, strada forestale sterrata, camionabile con sola motrice. **LA STRADA FORESTALE È STATA OGGETTO DI RECENTE SISTEMAZIONE E VA SCONGIURATO OGNI RISCHIO DI DANNO ALL'INFRASTRUTTURA. PER QUESTO È FATTO OBBLIGO:**

- limitare la portata lorda del rimorchio a complessive tonnellate 8 (otto) per ogni asse, e comunque senza mai superare i limiti di portata indicati sui documenti di circolazione del mezzo;
- **evitare il transito con sottofondo bagnato;**
- avvisare il personale di custodia forestale, anche per vie brevi, almeno 24h prima del trasporto.

Si ricorda che ogni danno sarà conteggiato in fase di collaudo.

10. L'area del lotto ricade al confine del pascolo della malga Trattesoli monticata dai primi di maggio a fine ottobre. L'utilizzazione in questo periodo deve tenere conto della gestione degli animali al pascolo; presenza di filo spinato di delimitazione del pascolo.

11. Nelle operazioni di esbosco prestare attenzione a non arrecare danni al cotico erboso del pascolo.

Articolo 7

TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE, SUPPLETIVI E RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. Resta convenuto che l'appaltatore è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione (ad esempio le piante di ancoraggio delle funi di gru a cavo), fermo rimanendo il disposto per quanto riguarda i danni evitabili. Tali piante, concordate con il custode forestale di zona, saranno tagliate ed esboscate al pari delle piante assegnate, registrandole come assegno suppletivo.

2. Nel caso che si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere o in zone limitrofe (purché simili), di entità inferiore al 30% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l'appaltatore è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.

3. Nel caso si verificano schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 30% del volume assegnato l'appaltatore potrà richiedere l'acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.

4. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali.

Articolo 8

SORVEGLIANZA

1. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione debbono attenersi alle indicazioni del personale di custodia forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-colturali dell'utilizzazione ed all'utilizzo delle infrastrutture ed al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza indicate dall'Ente proprietario. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti dalle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, o nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.

2. L'Ente venditore, tramite il personale di custodia forestale, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori.

Articolo 9 SICUREZZA

1. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati ad osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa.
3. Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza.

Articolo 10 CERTIFICAZIONI

1. Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate: PEFC n. certificato: ICILA-PEFCGFS-002720-ADV.
2. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.
3. Alla luce di quanto sopra, le operazioni colturali e le relative utilizzazioni ed esbosco devono essere eseguite rispettando le modalità per una corretta gestione forestale sostenibile, in modo da minimizzare o evitare danni all'ambiente, agli alberi e al suolo:
 - le operazioni colturali e le relative utilizzazioni boschive verranno realizzate in un bosco certificato secondo i requisiti della certificazione Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo Territoriale PEFC Trentino, basata sui principi di PEFC. Durante l'esecuzione delle utilizzazioni, si dovranno rispettare le modalità della gestione forestale sostenibile, definite in tali requisiti;
 - le operazioni colturali e le tecniche di utilizzazione ed esbosco dovranno essere eseguite in modo da minimizzare o evitare danni al suolo, alle piante rimaste in piedi e alla rinnovazione;
 - non vengano eseguite lavorazioni al suolo durante l'utilizzazione nonché la raccolta diffusa della lettiera, del terriccio e del cotico erboso, fatto salvo eventuali prescrizioni stabilite dal Piano di Gestione Forestale o da interventi autorizzati dall'Autorità competente in materia;
 - non sarà ammessa l'estirpazione e l'asportazione degli apparati radicali, salvo eccezioni motivate da emergenze fitosanitarie o da calamità naturali e previo autorizzazione da parte dell'Autorità competente in materia;
 - durante l'esecuzione delle operazioni colturali previste, sia che esse vengano effettuate da ditta esterna o da privato cittadino, quest'ultimo durante le attività di uso civico di raccolta del legnatico, dovranno essere impiegate tecniche di utilizzazione ed azioni tali da impedire l'innesco di incendi e lo sversamento accidentale di prodotti chimici in bosco oltre ad evitare il rilascio di rifiuti;
 - in caso di accadimento di uno o più degli eventi sopra citati, il soggetto responsabile dell'utilizzazione ha l'obbligo di allertare tempestivamente l'Ente proprietario del bosco e la stazione forestale territorialmente competente che procederanno ad attuare le necessarie misure di emergenza.

Articolo 11 PAGAMENTO

1. Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso la Tesoreria comunale UNICREDIT S.p.A. filiale di Avio, secondo le seguenti modalità:

- acconto pari al 30% più IVA 22% del valore del lotto offerto, alla data di aggiudicazione definitiva e/o alla data del contratto di vendita;
- saldo a fine lavori a seguito della verifica finale e collaudo del lotto di legname.

L'inizio delle operazioni di asportazione anche parziale del legname potrà avvenire solamente dopo l'avvenuto versamento dell'importo di acconto richiesto con l'attivazione del contratto di vendita e previa comunicazione anche per le vie brevi all'Ente venditore od al Custode forestale di zona.

Articolo 12 NOMINA DEL COLLAUDATORE

1. Il collaudo del lotto verrà eseguito dal Servizio Foreste e Fauna.

2. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, in questo capitolato, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto ed essere utilizzate per le operazioni di collaudo.

3. Dei rilievi di cui al precedente comma 2 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

4. Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente proprietario; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente proprietario.

5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.

6. Il verbale di verifica e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato accantonato l'importo dovuto quale versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art. 93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11.

7. Non è ammesso che le operazioni di verifica finale siano effettuate con terreno coperto di neve.

Articolo 13 PENALI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:

- inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
- piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
- asportazione o cancellazione della contrassegnatura: euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
- piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
- per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
- ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione o nell'asporto del legname dal piazzale dopo il pagamento: euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- esbosco/trasporto del materiale legnoso, senza il consenso del proprietario (prima della misurazione) euro 500,00 (cinquecento);
- danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- rilascio dei residui di utilizzazione: euro 5,00 (cinque) per ogni metro stero stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
- danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'oneri particolare: euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- asportazione di sabbia, sassi ed altri prodotti secondari del bosco: euro 100,00 (cento) per ogni viaggio.

2. In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori ad euro 50,00.

3. Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

4. La ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 14
CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 15
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente capitolato speciale, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia e le disposizioni del progetto di taglio.

2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita, nessuna esclusa od eccettuata.

3. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà appositamente alla ditta acquirente.

4. Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.